

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2348)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1975

(V. Stampato n. 4076)

**d'iniziativa dei deputati MAMMI, PICCOLI, NATTA, MARIOTTI, CARIGLIA, QUILLERI
e ANDERLINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1975*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti
retributivi e normativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituita una Commissione di inchiesta parlamentare per indagare e riferire al Parlamento sulla struttura, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi, comunque percepiti, di attività, di quiescenza e di previdenza, dell'impiego nei settori pubblici, anche in relazione con quelli dell'impiego nei settori privati.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome statali, delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, delle aziende da essi dipendenti, delle società a partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, degli istituti di credito, comprese le banche e le casse di risparmio, degli enti di gestione di partecipazioni statali e delle società collegate, delle aziende e società private, delle università e qualsiasi altro ente ed amministrazione pubblica e privata, sono tenute a dare le informazioni richieste.

La Commissione acquisirà inoltre gli elementi relativi alle materie indicate nell'articolo 1 che ad essa perverranno da parte degli organi statali non compresi nel primo comma, la cui gestione venga effettuata con fondi comunque a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

La Commissione è composta di 11 senatori e di 11 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti.

Art. 4.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

La Commissione d'inchiesta terminerà i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale, e dovrà bimestralmente comunicare alle stesse Presidenze lo stato e lo sviluppo dell'inchiesta.

Art. 6.

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'accordo tra loro, destineranno agli uffici di segreteria della Commissione il personale, i servizi e le attrezzature necessari.

Art. 7.

La Commissione può avvalersi di istituti ed enti pubblici nonchè di esperti da scegliersi tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, docenti universitari, studiosi e professionisti specializzati.

Art. 8.

Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta sono poste a carico, in eguale misura, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.